

STATUTO
“OLTRE IL PONTE – CARLA APPIANI - ONLUS”

Art.1 - Costituzione

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti è costituita l'Associazione denominata “OLTRE IL PONTE – CARLA APPIANI – ONLUS”

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 - L'Associazione ha sede in Milano, Via Dei Fontanili 2.

1.5 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Art.2 – Scopi

L'Associazione senza fini di lucro opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nel settore della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art.3 – Finalità

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere e assegnare sussidi allo studio a favore di giovani bisognosi e di talento e finanziare gli stessi;
- dar vita a un progetto educativo per la formazione culturale di tali giovani a livello universitario;
- promuovere, attraverso idonei strumenti, l'impegno dei cittadini in attività sociali a favore “degli ultimi”, ossia di persone in condizioni di grave disagio.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci

4.1 - Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, soci ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

4.2.3 - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie,
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,
- per decesso,
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari,
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.2.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con il versamento di una quota sociale. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata al più tardi entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Le prestazioni dei soci avvengono a titolo gratuito.

5.2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento senza alcun onere di recesso.

5.3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere
- Il Comitato Scientifico

Può inoltre essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'Assemblea ne ravvisasse la necessità.

Gli organi sociali e il Collegio dei Revisori dei Conti hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 16.

8.10 – Non è ammesso il voto per delega.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così eletti scadono con gli altri componenti. La sostituzione per cooptazione è ammessa nel limite di un terzo del numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso si superasse il limite di un terzo sarà necessario entro 15 giorni convocare l'assemblea e procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale dal Vice-presidente nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Le cariche sociali sono a titolo gratuito; è possibile il rimborso delle spese solo previo accordo

9.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 12 – Il Comitato Scientifico

È composto da 3 o più membri nominati dal Consiglio, scelti anche tra esperti esterni all'Associazione. I membri del Comitato Scientifico restano in carica per tre anni o fino a dimissioni, salvo revoca del mandato da parte del Consiglio, il quale provvederà alla sostituzione dei membri dimessi o revocati.

Il Comitato Scientifico elegge tra i suoi membri un Coordinatore, che redige il verbale delle riunioni. Delibera a maggioranza dei suoi membri (in caso di parità prevale il voto del Coordinatore). Propone al Consiglio i nomi di persone esterne, disposte a prestare opera di consulenza pro-tempore al Comitato Scientifico. Stila il regolamento per l'assegnazione dei sussidi allo studio; esamina le domande dei candidati e procede alla redazione di una motivata graduatoria per l'assegnazione dei sussidi medesimi; prepara i "contratti morali" che i prescelti sottoscriveranno con l'Associazione; nomina i tutor che assisteranno i prescelti e vigileranno sul rispetto dei "contratti morali".

Ha, infine, il potere di sospendere i sussidi a un prescelto qualora su segnalazione dei tutor se ne ravvisino gli estremi.

I sussidi sono assegnati a giudizio insindacabile del Comitato Scientifico.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dell'Associazione, compila e conserva i registri contabili e ne risponde al Consiglio. Ha la firma sociale per l'amministrazione ordinaria. E' demandata al Consiglio la facoltà di definire, tramite delibera, i limiti della amministrazione ordinaria. Convoca almeno una volta l'anno il Collegio dei Revisori dei Conti, se esso è stato costituito.

Art. 14- Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori (se costituito) almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

14.2 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

14.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma,

anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Regolamenti

I regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea saranno resi noti per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.